



PROZIMI
LE RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA GIACIA SILENTINA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI MARTANO con Carpignano Salentino e Serrano

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it -
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



Istituto Comprensivo - MARTANO (LE)
C.M. LEIC81700X
Prot. 0005792 del 15/10/2019
A-13 (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO SUL DIVIETO DI FUMO





PROZIMI
LE RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA GIUCIA SILENTINA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO **con Carpignano Salentino e Serrano**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it –
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1. - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.l. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, D.L. n.104 del 12/09/2013), in tutti i locali e pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;



PROZIMI
LE RETI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA GRECIA SALENTINA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO **con Carpignano Salentino e Serrano**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it –
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il **divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche**, in tutti i locali e pertinenze esterne dell'istituto all'interno della zona recintata.
2. Negli atri e corridoi e nella palestra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. È compito dei responsabili preposti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente scolastico nelle persone di:
 - Concetta TROVE' – Plesso Galiotta – Primaria; Sede Centrale Uffici
 - Rosalba TROVE' – Plesso Rosselli Primaria
 - Maria Lucia TOMMASI – Plesso Primaria Carpignano
 - Antonella MATTEO – Plesso Rosselli Infanzia
 - Federica LONGOBARDI – Plesso Pirla Infanzia
 - Maria Rosaria CURTO – Plesso Antonaci Secondaria
 - Carlo SCHIAVONE – Plesso Secondaria Carpignano
 - Germana MONTEDURO – Plesso Infanzia Serrano
4. Tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati ed inoltre se la violazione riguarda gli studenti dovranno informare il Consiglio di classe per i provvedimenti disciplinari. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
5. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
6. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente scolastico.
7. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
8. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO **con Carpignano Salentino e Serrano**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it –
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



Art. 5 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.L.vo 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €.



PROZIMI
LE RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA GIUCIA SILENTINA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO

con Carpignano Salentino e Serrano

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it –

www.istitutocomprensivomartano.edu.it



275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento.

3. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

5. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà inoltre segnalata al consiglio di classe per l'opportuna sanzione disciplinare con voto di condotta; tuttavia, nello spirito educativo proprio dell'istituzione scolastica, qualora si tratti, per un soggetto, della prima trasgressione al presente regolamento, sarà comminata una sanzione disciplinare consistente nello svolgimento di una mansione di comune utilità. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 6 - Pagamento delle contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo (131T), o presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di fumare – ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTANO CON CARPIGNANO SAL. E SERRANO).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - Contestazione e notificazione

1. La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

2. Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

3. Il verbale è sempre in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata) – una per la scuola.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO **con Carpignano Salentino e Serrano**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it –
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 11 ottobre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria DE LORENZO

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs.n. 39/93, art. 2 c.3

Allegati al regolamento:

- Mod. 1 - Verbale di infrazione del divieto di fumo da parte degli alunni
- Mod. 2 - Comunicazione alla famiglia dell'infrazione del divieto fumo
- Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo
- Nomina dei funzionari addetti alla vigilanza sul divieto di fumo
- Segnaletica divieto di fumo



PROZIMI
LE RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA GIUCIA SALENTINA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO **con Carpignano Salentino e Serrano**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it -
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



(Mod. 1)

VERBALE DI INFRAZIONE DIVIETO FUMO DA PARTE DEGLI ALUNNI **PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In data ____ alle ore ____ il sottoscritto _____, funzionario incaricato/dipendente della scuola ha sorpreso lo studente _____ della classe _____ mentre fumava all'interno dell'Istituto e precisamente _____, pertanto l'alunno sarà sanzionato con provvedimento disciplinare da adottare da parte del Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe. Inoltre dell'infrazione si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Copia del presente verbale sarà trasmesso al Consiglio di classe.

_____, _____.

Il Personale incaricato

Per ricevuta

L'alunno



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO con Carpignano Salentino e Serrano

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it -
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



(Mod. 2)

Comunicazione alla famiglia dell'infrazione del divieto fumo

Ai genitori dello studente

_____ della classe _____

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di **EDUCAZIONE ALLA SALUTE** perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che l'alunno/a _____ della classe _____ non ha rispettato le norma del **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO** che vieta il fumo agli studenti pertanto come da Regolamento è sanzionato con provvedimento disciplinare di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

L'alunno/a è tenuto/a a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei **DANNI DERIVANTI DAL FUMO**, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria DE LORENZO

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs.n. 39/93, art. 2 c.3



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO con Carpignano Salentino e Serrano

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it -
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Luogo e data _____

Verbale n. _____

Funzionario accertante _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali _____ alle
ore _____ il sottoscritto _____ funzionario incaricato con
provvedimento prot. n. _____ del _____ dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di
fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3 e Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013

ACCERTA

che il sig. _____ nato a _____
il _____ residente in _____
alla via _____ identificato con _____
in servizio presso (se dipendente dell'Istituzione scolastica) _____ ha
violato la normativa vigente in materia in quanto _____
_____ (sorpreso nell'atto di
fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

☐ in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,

☐ in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,

nei locali e nelle pertinenze nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito
cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara _____

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è
prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro
55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o
di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d. lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito
accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della
violazione, della somma di:

☐ € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO con Carpignano Salentino e Serrano

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it –
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



- ☐ **€ 110,00** (*pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista*) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato,

da effettuarsi con le seguenti modalità:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTANO CON CARPIGNANO E SERRANO Verbale N. _____ del _____);
- direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTANO CON CARPIGNANO E SERRANO

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto di Lecce, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il funzionario accertante



PROZIMI
LE RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA GIBBIA SALENTINA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO **con Carpignano Salentino e Serrano**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it -
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



Nomina dei funzionari addetti alla vigilia sul divieto di fumo

Martano, data del protocollo

AL PERSONALE NOMINATO
A TUTTO IL PERSONALE
ALL'ALBO
LORO SEDI

Oggetto: Nomina dei funzionari addetti alla vigilanza sul divieto di fumo

Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», D.P.C.M. 23 dicembre 2003 «Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori»;

Visto il decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca;

La sottoscritta Maria De Lorenzo, in qualità di Dirigente scolastico di codesto Istituto,

DECRETA

Che i sottoindicati funzionari – Responsabili di Plesso, dipendenti di questo Istituto, sono incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa, ognuno nel proprio plesso di servizio:

1. Concetta TROVE' – Plesso Galiotta – Primaria; Sede Centrale Uffici
2. Rosalba TROVE' – Plesso Rosselli Primaria
3. Maria Lucia TOMMASI – Plesso Primaria Carpignano
4. Antonella MATTEO – Plesso Rosselli Infanzia
5. Federica LONGOBARDI – Plesso Pirla Infanzia
6. Maria Rosaria CURTO – Plesso Antonaci Secondaria
7. Carlo SCHIAVONE – Plesso Secondaria Carpignano
8. Germana MONTEDURO – Plesso Infanzia Serrano

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste;
- 2) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- 3) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 4) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione;
- 5) accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
- 6) redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato;

Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MARTANO **con Carpignano Salentino e Serrano**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it –
www.istitutocomprensivomartano.edu.it



7) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Il Dirigente Scolastico

Maria DE LORENZO

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs.n. 39/93, art. 2 c.3

ISTITUTO COMPENSIVO STATALE DI MARTANO
con CarpignanoSalentino e Serrano

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Buonarroto, 8 – 73025 MARTANO (LE)

Cod. fisc. 92012700750 - Tel. 0836/571006 - Fax 0836/571020

e-mail: leic81700x@pec.istruzione.it - leic81700x@istruzione.it -

www.istitutocompensivomartano.edu.it

VIETATO FUMARE



Ai sensi della L. n. 3/2003 art. 51 e s. m. i.:

"Tutela della salute dei non fumatori"

e della L. R. T. n. 25/2005:

***"Norme in materia di tutela della salute contro i
danni derivanti da fumo"***

i trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla
sanzione amministrativa di una somma:

da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino a dodici anni.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza del divieto di fumo spettano a:

(nominativo).....o suo delegato

L'accertamento dell'infrazione spetta al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e al Delegato alla vigilanza.

